



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

BANDO

Aggiornato al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 ed al decreto Legge 31 maggio 2021, n°77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108.

Schema di AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per la selezione di operatori economici per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a **40.000 euro (139.000 euro) [per procedure avviate entro il 30 giugno 2023]¹**

C.I.G.: 93307255DA
CUP: I96F19000210002

Attenzione: dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Pertanto, il contenuto degli Avvisi, dei Bandi e dei Disciplinari dovrà essere adeguato, dalle stazioni appaltanti, per quanto concerne gli aspetti relativi a "comunicazioni e scambi di informazioni", in relazione alla piattaforma informatica utilizzata.

Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.

L'avviso potrà essere integrato e/o modificato dalla stazione appaltante, in relazione al caso specifico, purché vengano introdotti i dati fondamentali, riportati nel presente modello.

¹ In virtù dell'art.1 della legge Legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n°77



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

1. OGGETTO DELL'AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Il presente avviso² si riferisce al procedimento per l'affidamento diretto dell'incarico per lo svolgimento del servizio di architettura e ingegneria – per la **progettazione definitiva/esecutiva, in relazione ai lavori di NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA ESISTENTE "E.PERTINI" - PAC SALVAGUARDIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 SAL "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"** – DDG N.1462 DEL 29/07/2021, ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (nel prosieguo "Codice"), così come derogato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dalla legge 11 settembre 2020, n°120, di conversione del decreto-legge 16/07/2020, n°76, della legge Legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n°77 e nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione dello stesso codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed

² Normativa:

- **Art.31 comma 8 del codice:** «8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, **possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).** [139.000 euro per le procedure avviate entro il 30 Giugno 2023 – deroga art. 36 comma 2 e 157 comma 2 del codice – vedi art.51 D.L. N.77/2021 convertito in Legge N.108/2021] [...]»
- **Art. 32, comma 2, ultimo periodo:** "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, previa determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.". Negli affidamenti di SA1 di importo stimato inferiore alla soglia dei 40.000 euro [139.000 euro per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023] è possibile adottare un unico atto con il quale il RUP, indicando tra l'altro le ragioni della scelta del fornitore, può prescindere dalla procedura disciplinata da un avviso esplorativo come quello qui proposto. Le ragioni della scelta potrebbero riguardare, ad esempio, la professionalità e l'affidabilità dell'operatore scelto anche nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell'offerta economica.
- **Art.36, comma 2 lettera a):** « a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche** senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;[...]» [di importo inferiore a 139.000 euro per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023 - vedi nota successiva]
- **L.120/2020 – art-1 comma 2 .** "2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"
- **L.120/2020 – art-1 comma 1** " ... "In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)..."
- **L.108/2021 – ART.51 COMMA 1"** ""a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro

ANAC:

«Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro [139.000 euro per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023] possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a).» (Punto 1.3.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019).

«Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro [139.000 euro per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023], la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni.» (Punto 3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1") avviato da **COMUNE DI TRAPANI – 6° SETTORE LL.PP.**

Il tempo di esecuzione del servizio è di **60 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del contratto per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva (*il termine potrà subire modifiche senza che il progettista abbia nulla a pretendere per la maggiore durata*).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare sono i seguenti:

³ CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO
EDILIZIA	ISTRUZIONE	E.08	COMPLESSO	3.900.000,00

E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Con provvedimento n°1910 del 05/06/2019 è stato nominato il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.: **arch. Antonino Alestra** mail: antonino.alestra@comune.trapani.it - PEC: lavori.pubblici@pec.comune.trapani.it

3. TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

È adottata la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del codice, come modificato dall'art.1 comma 2 della L.120/2020 e dall'art.51 D.L. N.77/2021 convertito in Legge N.108/2021, in esecuzione ad apposta determina a contrarre n.1870 del 31/05/2022.

Gli operatori Economici a cui affidare il servizio saranno selezionati tra quelli che presenteranno la manifestazione di interesse in oggetto, in relazione **alla professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e di curricula**. L'affidamento diretto ad unico operatore avverrà, successivamente, su MEPA tra gli operatori economici selezionati dal RUP, sulla base del corrispettivo calcolato facendo riferimento al D.M.

con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18 e con delibera n. 636 del 10/07/19).

³ Si ricorda che: 1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Si osserva peraltro che l'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal citato articolo 8, con le Linee Guida n. 1 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

Infine, l'ANAC con il successivo Cap. V paragrafo 2 delle stesse Linee Guida, precisa che: "2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali l/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria l/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata."



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

17 giugno 2016, con il criterio del *minor prezzo*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 4 del "Codice". Si precisa, sin d'ora, che per la procedura di affidamento si applicheranno, per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale, le disposizioni di cui all'art. 97 del *Codice*. La presente fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura MEPA.

4. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, iscritti all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 comma 1 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. e sulla piattaforma MEPA, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui ai successivi punto 4.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE [obbligatorio]

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'elenco dei soggetti a cui può essere affidato il servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appreso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

2) Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa procedura:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE [obbligatorio]

Sono esclusi i concorrenti la cui manifestazione di interesse:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispettato a quanto prescritto;
- non hanno indicato il CIG ed il relativo importo delle prestazioni a cui fanno riferimento;

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale,



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- **[se non ancora costituito]:** che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- che hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consorziale, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [obbligatorio]

I requisiti minimi di natura professionale sono:

- (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Ordine Professionale professionale (Ingegneri o Architetti) previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. Il punto 3).
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

In ogni caso, dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, qualora siano presenti più di una categoria d'opera.

8. REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

- a) l'avvenuto espletamento**, negli ultimi **cinque anni**, di servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, **per un importo globale pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
- b) Il possesso del requisito di abilitazione energetica di cui al regolamento del DP.R. 16/04/2013, n°75;**
- c) copertura assicurativa contro i rischi professionali.**



COMUNE DI TRAPANI
6° SETTORE – LL.PP.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La prova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita nel rispetto e nei modi previsti nelle linee guida n. 1, con particolare riferimento ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5. **oltre che, con uno dei seguenti modi:**

- **copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico, con l'indicazione dell'oggetto, del CIG, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;**
- **dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG ed il relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto.**

9. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di disciplinare/contratto allegato al presente avviso. I servizi da affidare, elencati sinteticamente al precedente punto 1, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nel calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio pari a **€ 121.172,18 oltre CNPAIA ed IVA.**

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse deve pervenire, a mezzo pec, entro le **ore 14,00 del giorno 03/08/2022**, esclusivamente all'indirizzo indicato nel presente avviso: **llpp.gare@pec.comune.trapani.it.**

La manifestazione di interesse deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico candidato (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*) e le indicazioni relative all'oggetto della manifestazione d'interesse.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.

11. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:

- pubblicato sul profilo del soggetto banditore (<https://www.comune.trapani.it/>);
- trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;
- trasmesso all'ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa Autorità.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso.